



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AL SERVIZIO CENTRALE SIPROIMI

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA
SICUREZZA

- Segreteria del Capo della Polizia
- Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

OGGETTO: Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, deliberata il 31 gennaio 2020”.

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, nel prorogare fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, ha conseguentemente rinviato la scadenza dei termini previsti da talune disposizioni legislative emanate in occasione dell'emergenza.

Per effetto delle nuove disposizioni viene meno la possibilità di prolungare la permanenza nelle strutture di accoglienza di primo livello e nel SIPROIMI degli stranieri non aventi più i requisiti per permanervi, già consentita fino al 31 luglio u.s. (ai sensi dell'art. 86-bis, c. 2, del d.l.17/4/ 2020, n. 18, convertito dalla l. 24/ 4/ 2020, n. 27).

Di conseguenza, fatte salve le esigenze di prosecuzione dell'isolamento degli ospiti chiamati a completare il periodo di quarantena, le SS.LL. vorranno assicurare le dimissioni degli stranieri che hanno perso i requisiti disponendo, d'intesa con le autorità sanitarie locali, di effettuare un nuovo tampone prima dell'uscita acquisendo il relativo esito.

Inoltre, viene meno per le Prefetture la facoltà – già prevista dal comma 3 del citato articolo 86 bis - di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del SIPROIMI, per i titolari di protezione umanitaria sottoposti alla misura della quarantena. Per i soli richiedenti protezione internazionale la possibilità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

accoglienza in tali strutture permane fino al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le SS. LL., pertanto, potranno continuare a chiedere l'inserimento dei richiedenti asilo nella rete SIPROIMI con le modalità illustrate nella circolare prot. 9934, del 22 maggio 2020.

I titolari di protezione umanitaria tuttora in quarantena potranno essere dimessi al termine del periodo di isolamento, previa sottoposizione al tampone con esito negativo.

Deve ritenersi tuttora sussistente la eventualità che, nel contesto dell'emergenza sanitaria in corso, gli Enti locali titolari di progetti SIPROIMI possano utilizzare, per i soggetti vulnerabili, le strutture disponibili che rientrino nella propria titolarità, d'intesa con la Prefettura e previa autorizzazione di questo Dipartimento, senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Infine, continuano a esplicitare i loro effetti le disposizioni riguardanti:

- la possibilità, per gli Enti locali titolari di progetti SIPROIMI in scadenza, di proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni e fermo restando i vincoli indicati dal comma 1 del citato articolo 86-bis;
- la possibilità di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari nei centri (ex articolo 86-bis, comma 4 d.l. 18/2020 cit.), in coerenza con l'esigenza di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica.

In relazione a quanto rappresentato, si confida sulla puntuale applicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Michela Lattarulo